



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

LINEE GUIDA ter
PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE
NEL PERIODO 12.05.2020 - 31.07.2020

*

IL PRESIDENTE F.F.

- Visto il DPCM in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17.03.2020, convertito con modificazioni nella legge 24.04.2020, n. 27 (in vigore dal giorno 30.04.2020);
- Visto il decreto legge 08 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- **Visto il successivo D.L. 30.04.2020, n. 28 (in vigore dal giorno 01.05.2020)**, in corso di conversione, contenente disposizioni per il periodo 12 maggio/31 luglio 2020;
- Visto il Protocollo in data 03.04.2020 di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19, stipulato tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- Viste le misure adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le

determine del Direttore Generale, tra le quali le determine adottate in data 16.3.2020 e in data 01.04.2020 e successive;

- Visti i progetti di lavoro agile del personale amministrativo della CTP, tuttora in corso, e le altre misure organizzative adottate dal Direttore della CTP di Salerno;

- Lette, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo IV, nonché l'art 83 "Nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare", del citato D. L. 18/2020;

- Letto l'art. 36 del citato D.L. n. 23/2020, recante disposizioni in tema di "termini processuali in materia di giustizia";

- **Letto il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Cons. Dott. A. Montagna, adottato in data 16.04.2020** (che fa seguito al precedente decreto emesso in data 18.03.2020), contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze presso le varie Sezioni della CTR (già comunicato dalla Segreteria presidenziale a tutti i componenti della CTP di Salerno, come da decreto in data 17.04.2020: **all. n. 1**);

- **Letto il precedente decreto del Presidente f.f. della CTP di Salerno n. 7/2020**, emesso in data 06.04.2020, contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze presso le varie Sezioni della CTP (a cui è allegato anche il modello di decreto per lo svolgimento dell'udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21. Del D.L. n. 18/2020);

- **Letti i precedenti decreti del Presidente f.f. della CTP di Salerno n. 10/2020**, emesso in data 27.04.2020, e **n. 11/2020**, emesso in data 04.05.2020 contenenti le nuove linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze presso le varie Sezioni della CTP;

- Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 15.04.2020, trasmessa in CTP in data 17.04.2020, contenente le indicazioni per la fissazione e la trattazione delle udienze ex art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020 (**all. n. 2**);

- Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 22.04.2020, n. 433, contenente le linee guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali durante il periodo di emergenza covid-19 (**all. n. 3**);

- **Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 11.05.2020**, trasmessa in CTP in data 12.05.2020, contenente le nuove indicazioni per la fissazione e la trattazione delle udienze in base D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 (**all. n. 2 bis**);

- **Letti il decreto n. 61/2020 del Sig. Presidente del Tribunale di Salerno, adottato in data 06.05.2020**, di concerto con il Presidente della Corte di Appello e i Consigli dell'Ordine (**all. n. 5 – stralcio**), contenente le Linee Guida per la fissazione e la trattazione delle udienze, e il Protocollo d'intesa in data 07.04.2020, stipulato tra il Tribunale di Salerno e la Presidenza del COA per le udienze civili (**all. n. 4**);
- Rilevato che, a seguito delle citate disposizioni “dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 11 maggio 2020”;
- Rilevato che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 “dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”; e che “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”;
- **Rilevato che tali previsioni, ai sensi del comma 21 del citato art. 83, “si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie”**, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. N. 546/92;
- Rilevato che “per il periodo sino al 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi”;
- Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l’altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D.L. n. 8/2020, così come convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020:
- d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
 - e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
 - f) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice mediante collegamenti da remoto;
 - h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- Rilevato che lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 va effettuato secondo le modalità indicate nei suddetti decreti legge, nelle richiamate deliberazioni del CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania;

- **Rilevato che il Sig. Presidente della CTR Campania** ha disposto, nel richiamato decreto in data 16.04.2020. che “i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invita i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, **tenendo presente le specifiche realtà territoriali**” (cfr. all. n. 1);

- **Rilevato che l'On. CPGT ha raccomandato ai Dirigenti**, nella richiamata deliberazione in data 15.04.2020, tra l'altro, “a) di promuovere.....lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f), dell'art. 83, tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto in corso di emanazione;
b) di promuovere la stipula di protocolli.....ovvero di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare modalità condivise di partecipazione di tutti i soggetti del processo;
c) di prevedere che anche le camere di consigliosi svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.....; d).....;
e) di valutare la possibilità di consentire, comunque, la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo richieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie” (cfr. all. n. 2);

- **Rilevato che l'On. CPGT, nella richiamata deliberazione in data 22.04.2020, n. 433, ha disposto**, durante il periodo di emergenza epidemiologica da covid-19 e al fine di contenere la diffusione del virus derivante dalla presenza negli uffici di giudici e personale, “una modalità alternativa telematica per il deposito delle sentenze, mediante la fornitura di kit di firma digitale remota Aruba a tutti i giudici tributari tra il mese di giugno e il mese di luglio c.a.” (cfr. all. n. 3);

- **Rilevato che in data 07.05.2020 sono pervenute le osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;** che gli altri Ordini professionali (ai quali risultano inviate ritualmente le Linee Guida, a mezzo pec: cfr. le comunicazioni agli atti dell'Ufficio di Segreteria) non hanno, ad oggi, fatto pervenire osservazioni in proposito;

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha auspicato "la revisione delle già emanate disposizioni ed in conformità a quanto previsto dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania con la previsione di:

a. - *rinuncia alla pubblica udienza da parte di tutte le parti costituite del giudizio entro un termine dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza - Nelle controversie in cui la parte ha scelto la trattazione orale della controversia, ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 546/92, derogando all'ordinaria trattazione camerale del processo tributario, al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di difesa (art. 24, 25 e 111 Cost) dovrebbe acquisirsi, prima della trattazione camerale della controversia, la rinuncia di tutte le parti alla trattazione in pubblica udienza.*

b. - *Udienze cautelari – Per ciò che concerne le sospensive, il provvedimento dovrebbe prevedere che, in caso di mancata adozione di provvedimenti presidenziali di sospensione, la trattazione delle udienze cautelari avverrà con le stesse modalità previste per le udienze di merito, previa rinuncia delle parti alla discussione orale in camera di consiglio.*

c. - *Udienza da remoto – Nell'attuale situazione emergenziale e nella consapevolezza delle difficoltà organizzative dell'udienza in modalità sicura, l'unica ipotesi surrogatoria dell'udienza pubblica, ove non vi sia rinuncia delle parti, appare il meccanismo di udienza da remoto in videoconferenza, per la quale sin d'ora, si manifesta l'immediata disponibilità del Consiglio di partecipare alla redazione di apposito protocollo allorquando la Direzione dei sistemi informativi della fiscalità del Ministero delle Finanze ed il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia avranno definito le specifiche tecniche".*

- **Ritenuto che**, facendo seguito ai precedenti decreti n. 07/2020, n. 10/2020 e n. 11/2020, **lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 va effettuato secondo le modalità indicate nel suddetto decreto legge, nelle richiamate deliberazioni del CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania nel decreto in data 16.04.2020**, opportunamente adeguate alle nuove norme *medio tempore* emanate con i richiamati decreti legge e alle direttive e alle indicazioni sopravvenute del CPGT, nonché alle osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nei limiti di cui in seguito; **che, peraltro, in conformità a quanto stabilito nello stesso decreto del Sig. Presidente della CTR Campania in data 16.04.2020** (*"i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invita i*

Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, **tenendo presente le specifiche realtà territoriali**: cfr. all. n. 1), le prescrizioni ivi contenute vanno modulate, oltre che alle sopravvenute direttive e indicazioni dell'On. CPGT, anche alle seguenti e ulteriori circostanze:

- 1) la situazione della realtà locale, dove risultano già adottati i protocolli per la giurisdizione civile e penale da parte del Presidente del Tribunale di Salerno, di concerto con il Presidente della Corte di Appello e i Consigli dell'Ordine (cfr. il decreto presidenziale n. 61/20 in dat 06.05.2020 e il Protocollo approvato in data 07.04.2020 con il COA per le udienze civili: **all. n. 4**), e le conseguenti linee guida per le udienze civili e penali (**all. n. 5 – stralcio**), sì da individuare modalità omogenee di trattazione dei procedimenti nell'intero Circondario e/o Distretto;
- 2) la situazione logistica della CTP di Salerno, caratterizzata dai seguenti dati: l'esistenza di sole tre aule di udienza per n. 14 Sezioni e n. 56 Giudici Tributarî; la distribuzione delle aule di udienza lungo un unico e angusto corridoio, ove sono allocate anche le stanze degli impiegati addetti ad altre attività amministrative; le dimensioni anguste della gran parte delle stanze dei segretari di Sezione, anch'esse distribuite lungo un unico e angusto corridoio, dove sono allocate anche le stanze del Presidente della CTP, del Direttore, della Segreteria della Presidenza e degli impiegati amministrativi; la mancanza di aule riservate ai Giudici Tributarî, con le relative postazioni informatiche (computer, ecc.): l'unica postazione di lavoro è addirittura ubicata nell'angusta stanza della Segretaria presidenziale (già occupata dalla Segretaria e da un impiegato di supporto), dove è estremamente difficile, per la ristrettezza degli spazi, non solo operare al computer, ma soprattutto mantenere la distanza di sicurezza (indicata in m. 1,80 nel decreto del Sig. Presidente della CTR Campania in data 16.04.2020);
- 3) la mancanza di computer (per di più, dotati di webcam) e di collegamenti Internet nelle aule di udienza, nonché la mancanza, allo stato, di direttive del Mef circa l'uso di applicativi per lo svolgimento delle udienze da remoto e delle camere di consiglio;
- **Ritenuto, quindi, che, alla luce delle circostanze di cui sopra, l'unica forma di trattazione che si adatta alla concreta situazione della CTP di Salerno, al fine di garantire il distanziamento sociale e arginare la diffusione del virus, è quella scritta prevista dall'art. 83, commi 7, lett. h), e 21, del citato decreto legge**, in quanto tale forma di trattazione consente di realizzare il contemperamento dei suddetti interessi, giacché: a) lo svolgimento delle udienze avviene senza che sia

necessaria la presenza fisica del Giudice e degli avvocati, prevedendo il suddetto articolo “*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*”; b) i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria non richiedono di norma la presenza delle parti personalmente e, per i giudizi per i quali non è fissata la pubblica udienza, nemmeno la presenza dei difensori; in proposito (come già espressamente riconosciuto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data 16.04.2020, pag. 4), va evidenziato che l’udienza da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), non è, allo stato, concretamente possibile per le ragioni sopra esposte (mancanza di computer e di direttive del Mef), soprattutto se dovesse essere confermata la norma contenuta nel D.L. 30.04.2020, n. 28 (in vigore dal giorno 01.05.2020), che prevede la presenza in Ufficio ovvero nell’aula di udienza del giudice (nel caso di specie, collegiale) che tratta il giudizio;

- **Ritenuto che anche per le controversie da trattare in camera di consiglio ex art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 va applicata la modalità di svolgimento** delle udienze prevista dall’art 83, comma 7, lett. h), e comma 21, **con la variante che**, non essendo prevista una pubblica udienza, non sono necessarie le suddette note scritte (che evidentemente sono equipollenti, a tutti gli effetti, alle deduzioni difensive di udienza e al relativo verbale redatto dal segretario), pur potendo le parti, secondo le regole generali, procedere alle attività difensive di cui all’art. 24 ovvero di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 (che avrebbero potuto svolgere, normalmente e allo stesso modo, nel periodo antecedente alla legislazione emergenziale per il covid-19);

- **Ritenuto, quanto alle istanze di sospensione dell’atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992**, alla luce delle problematiche sottoposte *medio tempore* da alcuni Presidenti di Sezione e da alcuni Segretari sezionali, che vanno integrate e/o (meglio) chiarite le precedenti Linee Guida (essendovi nelle stesse già il richiamo ai decreti del Presidente CTR Campania, contenenti espresse previsioni in proposito), con specifiche e più perspicue previsioni in proposito. **In particolare**, in conformità dei criteri guida fissati dal CPGT e dal Presidente della CTR Campania nei richiamati decreti in data 18.03. 2020 (pag. 4) e in data 16.04.2020 (cfr. pag. 6), nonché come suggerito della Direzione del Mef per la Giustizia Tributaria nella determina in data 23.03.2020, va privilegiato il ricorso allo strumento del decreto del Presidente di Sezione emesso *inaudita altera parte* ex art. 47, comma III, D.Lgs. n.

546/1992, salva la fissazione, dopo la scadenza del 31.07.2020, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale già adottato; nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di tale soluzione ovvero nel caso in cui il Presidente di Sezione non ritenesse sussistenti i presupposti di legge per l'emanazione del decreto, vanno utilizzate le forme della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), sostitutive della presenza in udienza camerale dei difensori e delle relative deduzioni a verbale;

- **Ritenuto, quanto alle costruttive osservazioni svolte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**, che le stesse possono trovare accoglimento in parte, con le seguenti precisazioni e con i seguenti chiarimenti:

a) rinuncia alla pubblica udienza: in effetti, la previsione della rinuncia alla discussione orale ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992, come presupposto imprescindibile per lo svolgimento della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) (ovvero della trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), nel caso in cui questa forma di trattazione divenisse possibile per le ragioni dianzi esposte), è già inserita nelle precedenti Linee Guida mediante l'espreso richiamo ai criteri guida dal Presidente della CTR Campania nel decreto in data 16.04.2020, pag. 5 (i quali, come già evidenziato, costituiscono la cornice generale entro la quale sono stati dettati gli specifici criteri guida riferiti alla Commissione Provinciale Tributaria di Salerno), nonché nello stesso modello di decreto per la trattazione scritta, allegato al n. 6 delle Linee Guida in data 27.04.2020, così come diramate ai vari Consigli dell'Ordine. Tuttavia, è probabile che il semplice richiamo alle previsioni contenute, in proposito, nel decreto del Presidente CTR Campania e la collocazione (che *a posteriori* può reputarsi piuttosto infelice) nella parte finale del modello di decreto per la trattazione scritta in uso presso la CTP di Salerno abbiano ingenerato nell'Avvocatura salernitana la convinzione che la trattazione del ricorso tributario potesse avvenire nella forma scritta ovvero (qualora possibile) nella forma da remoto senza il consenso dei difensori delle parti ovvero a prescindere da una espresa rinuncia alla discussione orale ex art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992: pertanto, appare opportuno inserire nelle nuove Linee Guida una espresa e chiara previsione in tal senso, così da eliminare qualsiasi dubbio e/o perplessità;

nel caso, invece, in cui le parti non rinuncino alla discussione orale, la trattazione in pubblica udienza del ricorso ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 sarà rinviata a data successiva al 31.07.2020, così come già disposto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data 16.04.2020, pag. 5;

b) udienze per la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992:

le precedenti Linee Guida vengono integrate come sopra indicato, anche alla luce dei suggerimenti di alcuni Presidenti di Sezione, così accogliendo sostanzialmente le richieste dell'Avvocatura volte a garantire il diritto di difesa, sul presupposto (di fatto, già indicato nelle precedenti Linee Guida, come detto al precedente punto a) dell'espressa rinuncia delle parti alla discussione orale in camera di consiglio; nel caso, invece, in cui le parti non rinuncino alla discussione orale in camera di consiglio, la trattazione dell'istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 sarà rinviata a data successiva al 31.07.2020, così come già disposto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data 16.04.2020, pag. 5, fatta salva l'emanazione del decreto ex art. 47, comma III, cit. decreto da parte del Presidente di Sezione;

c) udienza da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f): non è possibile, allo stato, procedere in tal senso per le ragioni ostative sopra evidenziate, fatta salva l'emanazione da parte del Mef di specifiche direttive e la dotazione delle aule di udienza di appositi strumenti informatici, pur dovendosi prendere atto della *"disponibilità del Consiglio di partecipare alla redazione di apposito protocollo allorquando la Direzione dei sistemi informativi della fiscalità del Ministero delle Finanze ed il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia avranno definito le specifiche tecniche"*, per la qual cosa sarà cura della Presidenza della CTP dare tempestiva comunicazione al Consiglio per l'avvio delle necessarie interlocuzioni;

P.Q.M.

DISPONE

che i Presidenti di Sezione, i Vice-Presidenti, i Giudici Tributari, il Direttore della CTP, i Segretari e il personale amministrativo si attengano scrupolosamente alle direttive impartite nei richiamati provvedimenti e provvedano a organizzare le udienze e a regolare l'accesso presso i locali della CTP di Salerno in base alle specifiche previsioni contenute nei decreti legge sopra richiamati, nelle deliberazioni dell'On. CPGT sopra menzionate in data 15.04.2020 e in data 11.05.2020, nei decreti del Sig. Presidente della CTR Campania in data 18.03.2020 e in data 16.04.2020, nonché si attengano a tutte le prescrizioni contenute nelle determinazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in precedenza citate;

DISPONE

quanto segue, al fine di evitare l'eventuale confusione generata dal sovrapporsi,

spesso non coordinato, di direttive e prescrizioni delle varie autorità, e soprattutto al fine di adeguare le suddette direttive e indicazioni alla realtà locale:

1) il rinvio delle udienze comprese nel periodo 12 maggio – 01 giugno 2020 va effettuato **solamente** nel caso in cui **non** risulti rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/92 (rinuncia del tutto diversa dalla rinuncia all'udienza pubblica: l'una non implica l'altra): in caso contrario, cioè nel caso in cui vi sia la rinuncia di entrambi i difensori ai suddetti termini, il ricorso va trattato secondo le modalità di seguito indicate, di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, del D.L. n. 18/20;

2) il rinvio delle udienze va disposto anche nel caso in cui tra la data dell'originaria comunicazione dell'avviso di trattazione **ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992** e la data dell'udienza, pubblica o in camera di consiglio, non sia decorso **il termine di giorni 30 (trenta)**, tenuto conto del periodo di sospensione fissato dai richiamati decreti legge, intercorrente dal 09.03.2020 al di 11.05.2020;

3) le singole udienze pubbliche di rinvio, ove fissate nel periodo successivo al 31.07.2020, vanno fissate con scansione oraria e con previsione di non più di 3 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti;

4) per il periodo temporale sino al 31 luglio 2020, viste le previsioni di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, D.L. n. 18/2020, vanno invitati i difensori delle parti a concludere mediante *“lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni”*, con apposito decreto da adottarsi, per ogni singolo giudizio, da parte del Presidente di ciascuna Sezione, secondo il modello di riferimento allegato al presente decreto (redatto utilizzando come base il modello già elaborato dal CSM e condiviso con il CNF), che dovrà essere comunicato, per estratto (cfr. all. n. 6 bis) da ciascuna Segreteria di Sezione ai difensori costituiti 15 (quindici) giorni prima dell'udienza (cfr. all. n. 6);

4 bis) la trattazione del ricorso in forma scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, D.L. n. 18/2020 potrà avvenire **solo a seguito della rinuncia di tutte le parti costituite nel giudizio alla discussione orale**: nel caso in cui non sussista tale rinuncia, la trattazione in pubblica udienza del ricorso ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 sarà rinviata a data successiva al 31.07.2020, così come già disposto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data 16.04.2020, pag. 5;

4 ter) per le istanze di sospensione dell'atto impugnato **ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992**, va privilegiato il ricorso allo strumento del decreto del Presidente di

Sezione emesso *inaudita altera parte* ex art. 47, comma III, D.Lgs. n. 546/1992, salva la fissazione, dopo la scadenza del 31.07.2020, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale già adottato;

nel caso in cui non fosse possibile il ricorso a tale soluzione ovvero nel caso in cui il Presidente di Sezione non ritenesse sussistenti i presupposti di legge per l'emanazione del decreto, vanno utilizzate le forme della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), sostitutive della presenza in udienza camerale dei difensori e delle relative deduzioni a verbale, con le modalità di cui al punto 4);

la trattazione del ricorso cautelare in forma scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, D.L. n. 18/2020 potrà avvenire **solo a seguito della rinuncia di tutte le parti costituite nel giudizio alla discussione orale in camera di consiglio**: nel caso in cui non sussista tale rinuncia, la trattazione dell'istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 sarà rinviata a data successiva al 31.07.2020, così come già disposto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data 16.04.2020, pag. 5, fatta salva l'emanazione del decreto ex art. 47, comma III, cit. da parte del Presidente di Sezione;

5) la camera di consiglio del Collegio giudicante ex art. 35 D.Lgs. n. 546/1992 sarà svolta mediante video-conferenza tra i vari componenti del Collegio, mediante l'applicativo Teams (già fornito in uso ai Giudici Ordinari dal Ministero della Giustizia) ovvero altro applicativo simile, facilmente scaricabile da siti Internet, purché tale da garantire la segretezza della riunione, secondo quanto già espressamente previsto nella richiamata deliberazione dell'On. CPGT in data 15.04.2020 (*"prevedere che anche le camere di consigliosi svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze....."*);

6) non dovrà essere redatto alcun verbale di udienza, camerale o pubblica, da parte del Segretario della Sezione, in quanto l'udienza è sostituita dalle modalità scritte di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, del D.L. n. 18/2020 (modalità che evidentemente sono equipollenti, a tutti gli effetti, alle deduzioni difensive di udienza e al relativo verbale redatto dal segretario);

7) il Presidente del Collegio giudicante, una volta adottata la decisione, provvederà a redigere e sottoscrivere il dispositivo della sentenza ovvero a redigere e a sottoscrivere l'ordinanza emanata ovvero a dare atto del rinvio della deliberazione in camera di consiglio non oltre trenta giorni ex art. 35, comma II, D.Lgs. n. 546/1992;

8) il provvedimento (sentenza, ordinanza) del Collegio o del Giudice

Monocratico (cfr. art. 70, ult. Comma, D.Lgs. n. 546/1992) sarà adottato fuori udienza, con deposito mediante le modalità indicate nella richiamata deliberazione del CPGT in data 22.04.2020, n. 433;

9) la gestione dei dispositivi delle decisioni assunte in camera di consiglio dovrà avvenire da parte del Presidente del Collegio giudicante con la stretta osservanza delle modalità dettate dalle deliberazioni del CPGT in data 09.07.2019, n. 1146, e in data 29.10.2013, n. 06 (all. nn. 7 e 8);

RISERVA

eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al presente decreto nel caso di ulteriori mutamenti del quadro normativo di riferimento ovvero nel caso di emanazione di ulteriori direttive organizzative da parte dell'On. CPGT e da parte del Presidente della CTR Campania ovvero nel caso di suggerimenti e/o osservazioni pervenuti dai Presidenti di Sezione e dai locali Consigli dell'Ordine;

RISERVA

eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al presente decreto **con l'eventuale previsione anche della trattazione da remoto** ex art. 83, comma 7, lett. f), nel caso in cui il MEF dovesse impartire specifiche direttive in proposito e dovesse dotare le aule di udienza degli appositi strumenti informatici, previa redazione di apposito protocollo per tale forma di trattazione dei ricorsi e l'avvio di apposita interlocuzione con i Consigli dell'Ordine interessati;

RISERVA

in prosieguo, anche in relazione a mutamenti del quadro normativo di riferimento e all'andamento della diffusione dell'epidemia covid-19, di impartire **più dettagliate direttive per il periodo successivo al 31 luglio;**

DISPONE

che la Segreteria presidenziale trasmetta, con urgenza, il presente decreto all'On. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli altri Ordini di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, operanti sul territorio della CTP di Salerno, con espressa richiesta di cortese e sollecita diffusione fra gli iscritti, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento, e di far pervenire eventuali osservazioni e rilievi critici nel termine di giorni 5 (cinque);

MANDA

la Segreteria presidenziale per l'urgente comunicazione del presente decreto ai

Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, ai Giudici Tributari, ai Segretari di Sezione, al Direttore della CTP di Salerno e a tutto il personale amministrativo, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Salerno, li 11/15.05.2020.

Il Presidente f.f.

dott. Luigi Barrella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Barrella', written in a cursive style.